

# **DECRETO del MINISTERO DELL'INTERNO n. 18 del 21/12/1991**

## **Integrazione al decreto ministeriale 24 novembre 1984 recante: Norme di sicurezza antincendi per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8, per regolamentare le operazioni di carico e scarico dei gas.**

### **Testo:**

Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 24 novembre 1984 recante le Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 1985);

Rilevata la necessità di regolamentare, ai fini della sicurezza antincendi, le operazioni di carico e scarico dei veicoli - cisterna che trasportano gas naturale con densità non superiore a 0,8;

Viste le norme elaborate dal comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

### **DECRETA:**

Il decreto del Ministro dell'interno 24 novembre 1984, citato in premessa,  $\dot{S}$  integrato con le disposizioni contenute nell'allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

*Roma, 21 dicembre 1991*

### **ALLEGATO**

#### **1. OGGETTO.**

Le presenti norme hanno per oggetto la regolamentazione, ai fini della sicurezza antincendi, delle operazioni di carico e scarico dei veicoli - cisterna che trasportano gas naturale con densità non superiore a 0,8.

#### **2. DEFINIZIONI.**

Veicolo - cisterna: veicolo riconosciuto idoneo al trasporto di gas naturale, con densità non superiore a 0,8, in base alle disposizioni emanate dal Ministero dei trasporti Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ai sensi della legge 10 luglio 1970, n. 579 e sottoposto agli accertamenti periodici prescritti.

#### **3. CARATTERISTICHE.**

Il veicolo - cisterna deve presentare le seguenti caratteristiche:

- capacità geometrica max = 52,5 m<sup>3</sup>
- pressione di esercizio max = 65,0 bar
- pressione di collaudo min. = 97,5 bar
- capacità di gas trasportabile max = 3800 m<sup>3</sup>
- numero di valvole di eccesso flusso sul collettore di scarico, tarate per un valore max di portata di 1000 Nm<sup>3</sup>/h = 2
- numero di valvole di sicurezza inizio apertura 90 bar = 2
- numero di dischi di rottura 97,5 bar = 2

I due ultimi dispositivi devono essere realizzati nella parte alta del veicolo - cisterna e convogliati verso l'alto.

#### **4. CARICAMENTO.**

Il caricamento del veicolo - cisterna può avvenire direttamente dai metanodotti, mediante appositi punti di travaso, ovvero presso gli impianti di distribuzione per autotrazione.

##### **4.1. Caricamento da metanodotti.**

Il veicolo - cisterna durante le operazioni di caricamento deve sostare in posizione predeterminata, ben identificata e munita di idonea segnaletica; essa deve essere delimitata da transenne e/o funi colorate. Le operazioni di carico devono avvenire in un'area con recinzione di altezza non inferiore a 2,50 m, costituita da rete almeno 2,00 m posta su una cordolatura di altezza non inferiore a 0,50 m. Quanto sopra non  $\dot{S}$  richiesto quando l'area del punto di travaso risulti già recintata con le caratteristiche sopra richiamate.

Il veicolo cisterna in sosta deve rispettare le seguenti distanze di sicurezza:

- dal punto di travaso = 10 m

- da costruzioni esterne alla recinzione = 20 m
- dalla proiezione verticale di linee elettriche ad alta tensione = 15 m

#### **4.2. Caricamento da impianti di distribuzione per autotrazione.**

Durante le operazioni di caricamento per travaso nell'ambito di un impianto di distribuzione di gas naturale per autotrazione, sufficiente che l'area destinata al veicolo - cisterna sia delimitata da transenne e/o funi colorate.

#### **4.3. Disposizioni comuni.**

In entrambi i casi di cui ai punti 4.1 e 4.2 devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità alla legge 1º marzo 1968, n. 186;
- tutte le apparecchiature, le tubazioni e le strutture metalliche del veicolo - cisterna devono essere collegate ad un impianto di terra, mediante presa interbloccata;
- le operazioni di caricamento devono essere controllate in permanenza da personale appositamente incaricato.

### **5. SCARICO.**

#### **5.1. Scarico presso gli utenti.**

Il veicolo - cisterna durante le operazioni di scarico presso gli utenti deve sostare in un'area predeterminata, ben identificata e munita di idonea segnaletica; essa deve essere delimitata da transenne e/o funi colorate.

Le operazioni di scarico devono avvenire in un'area con recinzione di altezza non inferiore a 2,50 m, costituita da rete alta almeno 2,00 m posta su cordolatura di altezza non inferiore a 0,50 m.

Quanto sopra non richiesto qualora l'area dell'utente risulti già recintata con le caratteristiche sopra richiamate.

Il pavimento della zona di sosta del veicolo - cisterna ed una fascia larga 2,00 m oltre la sua proiezione verticale devono essere in battuto di cemento, mentre la restante area deve essere diserbata.

Il veicolo - cisterna in sosta deve rispettare le seguenti distanze di sicurezza:

- da costruzioni interne alla recinzione = 10 m
- da costruzioni esterne alla recinzione = 20 m
- dalla proiezione di linee elettriche ad alta tensione = 15 m

L'alimentazione della rete utente deve avvenire tramite impianto di riduzione di 1Ø salto, conforme punto 4.1 Parte prima.

La piazzola di sosta del veicolo - cisterna deve essere corredata di n. 4 estintori omologati con capacità estinguente non inferiore a 21 A - 89B-C oltre a n. 2 estintori carrellati da 50 kg.

#### **5.2. Scarico presso impianti di distribuzione per autotrazione.**

Durante le operazioni di scarico per travaso nell'ambito di un impianto di distribuzione di gas naturale per autotrazione, sufficiente che l'area destinata al veicolo - cisterna sia delimitata da transenne e/o funi colorate.

#### **5.3. Disposizioni comuni.**

In entrambi i casi di cui ai punti 5.1 e 5.2, devono essere rispettate anche le seguenti condizioni:

- l'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità alla legge 1, marzo 1968, n. 186;
- tutte le apparecchiature, le tubazioni e le strutture metalliche del veicolo - cisterna devono essere collegate ad un impianto di terra, mediante presa interbloccata.